

DELIBERA N. 366/10/CONS

PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, IN CHIARO E A PAGAMENTO, MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO

L'AUTORITÀ

NELLE riunioni del Consiglio dell'8 luglio 2010 e del 15 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. c), n. 11, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*" pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*" pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 13 ottobre 1990, n. 240;

VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, con il quale sono state recepite la direttiva 2002/19 CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 ("direttiva accesso"), la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 ("direttiva autorizzazioni"), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 ("direttiva quadro") e la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 ("direttiva servizio universale");

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per

l'emanazione del testo unico della radiotelevisione” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTA la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 Marzo 2010, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;

RILEVATO che l'art. 32, comma 2, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come novellato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, ha affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, la competenza ad adottare un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e a stabilire con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

- a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
- b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;
- c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;
- d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento
- e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;
- f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati;

VISTA la delibera n. 122/10/CONS del 16 aprile 2010 recante “*Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo, nonché sullo schema di provvedimento recante integrazioni della delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni*”, pubblicata, unitamente agli allegati A, B e C, sul sito web dell’Autorità in data 26 aprile 2010;

VISTA la delibera n. 123/10/CONS del 16 aprile 2010 recante “*Archiviazione per sopravvenuta normativa dell’istruttoria avviata con delibera n. 647/09/CONS per la verifica del rispetto dei principi di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 e successive modificazioni e integrazioni dell’accordo sull’ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre notificato dall’associazione DGTVi (Associazione per il digitale terrestre)*” ;

AVUTO RIGUARDO ai numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno proposto di strutturare il piano sulla numerazione a tre cifre, ritenendo che tale organizzazione risulta maggiormente aderente ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione ed è già utilizzata dagli utenti di altre piattaforme televisive digitali (satellite, IPTV) .

Alla luce dei principi stabiliti dalla legge in ordine di priorità, il primo dei quali è costituito dalla “*garanzia della semplicità d’uso del sistema di ordinamento automatico dei canali*” e il secondo dal “*rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti*”, l’Autorità ha confermato la struttura del piano basata su una numerazione aperta che inizia con una cifra, in quanto l’introduzione di un piano di numerazione a tre cifre costituisce una notevole discontinuità rispetto alle abitudini dell’utente della televisione terrestre, che è la piattaforma con il maggior grado di penetrazione in Italia. Inoltre, la mancata assegnazione dei numeri da 1 a 99, corrispondenti al primo arco di numerazione, oltre ad un uso non efficiente della numerazione , potrebbe comportare l’utilizzazione non regolata di tale *range* di numeri, alla luce delle caratteristiche “aperte” dei decoder digitali terrestri.

Con riferimento alla definizione di “arco di numerazione”, alcuni partecipanti alla consultazione hanno suggerito di rendere più chiara tale definizione proponendo, inoltre, l’introduzione di appositi numeri per servizi di sistema offerti all’utenza, quali la guida elettronica dei programmi.

Alla luce di tali osservazioni , è apparso opportuno chiarire che “l’arco di numerazione” è un blocco di numerazione consecutiva costituito da 100 numeri, nonché prevedere che le posizioni di avvio di ciascun blocco (0, 100, 200, ecc.) siano destinati a servizi di sistema, quali la guida ai programmi ed i canali mosaico.

Alcuni partecipanti hanno formulato osservazioni in merito alla definizione di “canale generalista nazionale”, richiedendo di circoscrivere con maggiore chiarezza i soggetti facenti parte della suddetta categoria.

Alla luce di tali osservazioni, è stata riformulata la definizione in questione, precisando che per “canali generalisti nazionali” si intendono i canali legittimamente irradiati in ambito nazionale in tecnica analogica e in *simulcast* in tecnica digitale terrestre, che trasmettono in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione, definizione che trova corrispondenza nell’articolo 2, comma 1, lettera aa), n. 5) del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Alcuni rispondenti alla consultazione hanno rappresentato la necessità di una maggiore chiarezza nella definizione di “canale tematico semigeneralista” e posto in evidenza la contraddittorietà di definire tematica un’offerta semigeneralista. Hanno inoltre espresso preferenza per la percentuale del 70% di programmazione da destinare ad uno stesso genere, al fine della qualificazione del canale tematico.

Alla luce di tali osservazioni, la definizione di canale semigeneralista è stata riformulata nei seguenti termini: “programmazione dedicata a generi differenziati, inclusa l’informazione, nessuno dei quali raggiunge il 70% della programmazione stessa”.

E’ stata, altresì, introdotta, alla luce delle osservazioni di alcuni rispondenti alla consultazione che ne hanno rilevato la mancanza, la definizione di “emittente locale”, individuata nel “titolare di concessione o di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale, che ha la responsabilità editoriale dei programmi televisivi irradiati e che li trasmette in tecnica digitale terrestre mediante autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale”.

E’ stata, inoltre, introdotta la definizione di “aree tecniche”, ovvero delle aree in cui è stato suddiviso il territorio nazionale ai fini della progressiva digitalizzazione delle reti televisive terrestri, secondo il calendario approvato con decreto ministeriale 10 settembre 2008 e successive modificazioni, in quanto funzionale alle procedure di assegnazione delle numerazioni stabilite dal provvedimento.

Con riferimento all’introduzione di un’apposita interfaccia grafica nei decodificatori destinati alla ricezione dei programmi digitali onde facilitare la ricerca e la selezione dei canali da parte degli utenti, alcuni partecipanti hanno rappresentato la complessità tecnica e l’onerosità di tale implementazione con specifico riferimento ai decoder che consentono la ricezione dei canali digitali trasmessi su differenti piattaforme (satellite, IPTV, terrestre), proponendo, almeno in una prima fase, di introdurre l’obbligatorietà del descrittore LCN per i decoder destinati unicamente alla ricezione dei canali digitali terrestri.

Alla luce di tali osservazioni, e tenuto conto dell'ambito di applicazione del presente provvedimento, relativo al piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre, l'obbligo del descrittore LCN nei termini previsti dal provvedimento è stato limitato ai decodificatori, anche integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali terrestri.

Si è ritenuto, altresì, di accogliere la proposta di prevedere che i decodificatori dispongano oltre che di una visualizzazione grafica dei canali digitali nazionali suddivisa per generi di programmazione, anche di una visualizzazione dei canali digitali tematici delle emittenti locali, nel rispetto del principio di non discriminazione.

Con riferimento all'ordine dei generi di programmazione dei canali digitali nazionali come proposto nello schema di provvedimento (informazione, semigeneralisti, bambini e ragazzi, cultura, sport, musica, televendite), alcuni partecipanti hanno proposto di ordinare i generi secondo la scansione descritta nella legge.

La proposta è stata ritenuta meritevole di accoglimento, anche al fine di limitare il grado di discrezionalità amministrativa.

Con riferimento all'attribuzione della numerazione tra le differenti categorie di emittenti, alcuni Rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali ed alcune emittenti locali hanno ritenuto non condivisibile l'ipotesi di attribuzione dei numeri da 1 a 9 ai canali generalisti nazionali, esprimendo preferenza per l'attribuzione almeno dei numeri 8 e 9 alle emittenti locali, stante il loro radicamento sul territorio locale. Un'emittente nazionale ex analogica ha, di contro, evidenziato come l'attribuzione delle prime nove numerazioni ai canali generalisti nazionali sia insufficiente a soddisfare le esigenze di tutte le emittenti facenti parte di tale categoria .

Con riferimento all'utilizzo delle graduatorie predisposte dai Comitati regionali delle Comunicazioni (Corecom) per l'attribuzione dei numeri all'interno dei blocchi riservati alle emittenti locali, alcuni rispondenti hanno messo in luce la non rispondenza di tale criterio alle "abitudini e preferenze degli utenti", proponendo l'utilizzo di criteri alternativi quali l'*audience*, l'area di servizio coperta da ciascuna emittente locale o la qualità e il radicamento nel territorio.

Al riguardo si osserva che l'attribuzione della numerazione progressiva spettante alle emittenti locali sulla base delle graduatorie approvate dai Comitati regionali delle comunicazioni ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 292 del 5 novembre 2004, costituisce un criterio oggettivo e facilmente misurabile rispetto ai criteri alternativi proposti, i quali postulano la necessità della formulazione di nuove ed apposite graduatorie e l'impiego di tempi procedurali non conciliabili con la necessità di provvedere all'assegnazione della numerazione dell'ordinamento automatico dei canali con l'urgenza che è stata da più parti rappresentata.

Le principali associazioni delle emittenti locali hanno richiesto di dettagliare ulteriormente il meccanismo di attribuzione delle numerazioni spettanti alle emittenti locali, ritenendo non

sufficiente il rinvio a forme di autoregolamentazione degli operatori del settore. Hanno, altresì, richiesto di prevedere lo scambio delle numerazioni tra emittenti locali su base consensuale, al fine di apportare un certo grado di flessibilità al sistema, nonché di attribuire all'emittenza locale anche il settimo arco di numerazione, per consentire un'adeguata collocazione delle nuove offerte digitali terrestri in ambito locale.

Alla luce di tali osservazioni, i criteri di attribuzione delle numerazioni alle emittenti locali sono stati ulteriormente dettagliati al fine di conseguire la massima efficienza dell'uso della numerazione e soddisfare il maggior numero di richieste di numerazione in ciascun ambito locale. Con riferimento alla richiesta di consentire lo scambio delle numerazioni tra le emittenti locali, si è provveduto ad inserire tale previsione, consentendo però tale scambio solo qualora finalizzato ad uniformare la numerazione nelle diverse zone servite da almeno una delle emittenti interessate allo scambio stesso. Si è ritenuto, inoltre, possibile accogliere la richiesta di attribuzione alle emittenti locali del settimo arco di numerazione ai fini dello sviluppo delle nuove offerte digitali di tale settore.

Con riferimento alla numerazione da attribuire canali digitali terrestri a diffusione nazionale si è provveduto a modificare la numerazione proposta per tali canali, attribuendo, nel primo arco di numerazione, i numeri da 21 a 70, in luogo dell'ipotesi posta a consultazione 20-70, alla luce dell'esigenza di riservare il numero 20 per soddisfare le esigenze di tutte le emittenti nazionali ex analogiche operanti in chiaro nel primo arco di numerazione, confermando, altresì la disposizione relativa alla collocazione del genere di programmazione "televendite" nel secondo arco di numerazione, nel caso di richieste superiori alla disponibilità di numeri nel primo arco di numerazione.

Alcuni rispondenti hanno evidenziato che la fissazione di un numero minimo di posizioni numeriche per ciascun sottoblocco destinato ai generi di programmazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale, si pone in contrasto con l'esigenza che la dimensione di ciascuno di essi sia determinata prendendo a riferimento le offerte esistenti.

Al riguardo, si è ritenuto possibile accogliere tale osservazione, per conferire maggior elasticità al sistema, provvedendo, nel contempo, a determinare nella percentuale del 30%, anziché del 20%, i numeri a disposizione di soggetti nuovi entranti per ciascun genere.

Si è ritenuta condivisibile l'osservazione formulata da un'associazione di consumatori sull'opportunità che, al fine di facilitare la memorizzazione e la ricerca dei canali da parte dell'utente, siano attribuiti ai canali diffusi in HD (high definition), che costituiscono *simulcast* di quelli diffusi in SD (standard definition), numerazione corrispondenti nei distinti archi di numerazione.

Alcuni rispondenti hanno richiesto di rendere più dettagliate le procedure di assegnazione delle numerazioni da parte del competente Ministero.

Al riguardo è apparso opportuno prevedere una procedura differenziata per quanto riguarda le aree tecniche ancora da digitalizzare, rispetto a quelle già digitalizzate, anche al fine di consentire una graduale conformazione della numerazione attualmente utilizzata al piano di numerazione adottato dall'Autorità

Circa la necessità di evitare i fenomeni di *refreshing*, effettuati da alcuni decoder, che annullano la sintonizzazione manuale dei canali impostata dagli utenti, si è reputato opportuno ribadire nel presente provvedimento il pieno diritto di ciascun utente di riordinare a proprio piacimento i canali diffusi sulla televisione digitale terrestre, fermo restando che la problematica evidenziata troverà collocazione anche nel correlato provvedimento di modifica della delibera n. 216/00/CONS posta a consultazione.

In relazione ad alcune osservazioni formulate circa l'opportunità di rendere possibile lo scambio di numerazione tra canali generalisti nazionali ed altre categorie, si evidenzia che tale opzione appare in contrasto con quanto stabilito dalla legge, secondo la quale gli scambi della numerazione possono avvenire, sulla base di accordi, solo all'interno di uno stesso genere, né si concilia con il criterio del rispetto delle "abitudini e preferenze degli utenti";

CONSIDERATO che l'Autorità, in relazione alle prime risultanze istruttorie ed al fine di disporre di dati aggiornati onde verificare "*le abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali*", risalendo all'anno 2005 gli ultimi dati disponibili sulla pre-sintonia del telecomando forniti dalla società Auditel, ha ritenuto opportuno commissionare un'indagine di mercato inerente le abitudini e preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali sul telecomando della televisione analogica e digitale terrestre ad una società indipendente da individuare mediante selezione ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, selezione che è stata indetta con delibera n. 220/10/CONS del 12 maggio 2010;

VISTI i risultati dell'indagine di mercato effettuata dalla società Demoskopea s.p.a., risultata aggiudicataria del servizio, consegnati all'Autorità il 2 luglio 2010, effettuata su un campione rappresentativo della popolazione italiana attraverso 10.000 interviste in tutte le regioni d'Italia, relative sia a quelle già digitali sia a quelle dove la conversione non è stata ancora effettuata, da cui è emerso quanto segue:

- circa il 70% degli intervistati si è dotato di un decoder o di un televisore integrato per vedere le trasmissioni televisive terrestri tramite la tecnologia digitale;
- un'importante percentuale di rispondenti (il 57%) ha ordinato i canali secondo il *ranking* personale preferito;
- per quanto riguarda la ricezione analogica, la sintonizzazione dei canali vede la presenza nelle prime posizioni del telecomando (numeri da 1 a 8) delle emittenti nazionali ex analogiche, mentre la presenza delle emittenti televisive locali si concentra dalla nona posizione in poi. In particolare nella nona posizione emerge una presenza delle emittenti

- locali pari al 51,1% e una presenza delle emittenti nazionali pari al 47,7% (margine di errore 2,43);
- per quanto riguarda la ricezione digitale la sintonizzazione di canali vede la prevalenza nelle prime posizioni del telecomando (numeri da 1 a 9) delle emittenti televisive nazionali ex analogiche . In particolare, nella nona posizione emerge una presenza delle emittenti locali pari al 29,2% e delle emittenti nazionali pari al 69,7% (margine di errore 2,08);
 - per quanto riguarda il complesso della fruizione analogica e digitale la sintonizzazione dei canali vede la prevalenza nelle prime posizioni del telecomando (numeri da 1 a 9) delle emittenti televisive nazionali ex analogiche . In particolare, nella nona posizione emerge una presenza delle emittenti locali pari al 39,4% e delle emittenti nazionali pari al 59,5% (margine di errore 1,63); dai dati disaggregati su base regionale risulta, inoltre, che la concentrazione delle emittenti locali sul tasto 9 del telecomando è superiore a quella delle emittenti nazionali solo in cinque regioni;

CONSIDERATO che i risultati dell'indagine in questione confermano l'ipotesi posta in consultazione di attribuire i numeri da 1 a 9 del telecomando alle emittenti televisive nazionali ex analogiche;

CONSIDERATO, inoltre, che :

- la norma di legge in questione onera l'Autorità di stabilire un piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre che abbia valenza su tutto il territorio nazionale, il che comporta l'individuazione di un *range* di numerazione per categoria di programmi (canali generalisti nazionali, canali locali, canali a diffusione nazionale suddivisi per generi di programmazione) identico su tutte le regioni, anche al fine di rispettare il primo criterio in ordine di priorità dettato dalla legge, ch'è quello di garantire la semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali ;
- una diversa soluzione che, tenendo conto delle peculiarità presenti in alcune regioni, attribuisse ad un canale a diffusione nazionale una numerazione differenziata in tali regioni, oltre a rivelarsi tecnicamente complessa e inefficiente ai fini dell'utilizzazione delle frequenze in modalità SFN , si porrebbe altresì in contrasto con *"l'obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico"*, recato dall'articolo 2-bis, comma 7, lettera f) della legge n. 66/2001";
- d'altra parte, la soluzione inversa di attribuire il numero 9 del telecomando alle emittenti locali su tutto il territorio nazionale si porrebbe in contrasto con il criterio delle *"abitudini e preferenze degli utenti"* così come emergono dai risultati dell'indagine commissionata dall'Autorità;
- le maggiori associazioni rappresentative delle emittenti locali, che insieme rappresentano oltre il 90% del settore, si sono dette favorevoli all'ipotesi di attribuire alle emittenti

- locali i numeri da 10 a 19, evidenziando che tale numerazione è quella che garantisce al meglio l'esigenza dell'emittenza locale di avere 10 numeri consecutivi nelle prime posizioni del telecomando, evitando disparità di trattamento tra le diverse tv locali;
- l'attribuzione delle numerazioni da 10 a 19 alle emittenti locali appare del tutto rispettosa del criterio dettato dalla legge di prevedere nel primo arco di numeri adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio;
 - né vanno sottovalutati i margini di flessibilità del sistema , stante la piena libertà di ciascun utente di riordinare i canali secondo il *ranking* personale preferito, senza avvalersi della funzione di sintonia automatica dei canali;
 - tenendo ponderatamente conto dei diversi elementi che vengono in rilievo , da un lato il criterio della semplicità d'uso e la valenza nazionale del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre che rende impraticabile l'attribuzione di numeri di LCN differenziati per regioni alle emittenti nazionali, dall'altro il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, la soluzione che appare più rispettosa del dettato della legge è quella di confermare l'attribuzione dei numeri da 1 a 9 ai canali generalisti nazionali e dei numeri da 10 a 19 alle emittenti locali, riservando ai canali generalisti nazionali che, sulla base del principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, non trovino collocazione nella sequenza di numeri 1-9, l'attribuzione del numero 20 del primo arco di numerazione;

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di provvedimento posto in consultazione;

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Roberto Napoli , relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 , il provvedimento recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media

audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo, riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera, unitamente all'allegato A, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 15 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola